

VERBALE UDIENZA DEL 19/04/2018

È presente l'Avv. R. Cratenucci per delega dell'Avv. R. Aiello, procuratore di parte debitrice, il quale fa presente che la somma di un 1/5 prevista per il perfezionamento dell'istanza di conversione non è stata depositata in cancelleria poiché il titolo bancario consegnato al creditore in udienza non è stato restituito perché venisse intestato alla presente procedura esecutiva, nonostante venisse ripetutamente richiesto come dimostrato dalle lettere inviate via pec che si allegano. Si chiede, pertanto, un ulteriore rinvio per consentire il perfezionamento dell'istanza di conversione e contestualmente che il G.E. disponga che parte creditrice depositi il titolo bancario presso la cancelleria. Si allegano 4 documenti relativi alla presente procedura. Per parte creditrice è presente l'avv. F. Aiello che interpone il contestare le successive dichiarazioni in punto infamato e dilatorie. Invia per la verifica del comparso pigliato e fornisce copia della pec inviata in data 12/3/2018 al procuratore di credito. Nonostante le reiterazioni inviate dall'opp. non è stato depositato il titolo istanza di conversione.

presente e che esclude dichiarazioni di di coerenza.
L'Avv. Galimberti impugna e contesta la
demonstrazione prodotta da contro parte ed
insiste nella richiesta sopra riportata.

Il G.E.
atteso che la somma versata
a titolo di acconto sul
maggiorare dare (v. verbale
del 1° febbraio 2018) che
parla delle debite
verrebbe comunque
computato dall'am-
montare complessivo²
della somma da
in cui convergere il
pagamento;
vista l'opposizione
del creditore a restitu-
re l'assegno;
atteso che si tratta del
secondo anno per

~~Aprire~~ VERBALE UDIENZA DEL 19 aprile 2018

formalizzare istanze
di conversione;

PQ n°

disporre procedimenti
alla vendita come da
ordinanze di delega.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dr.ssa Song DAVIANI





TRIBUNALE DI CATANZARO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva n. 169 / 2016 r.g.espr.

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Song Damiani,

letti gli atti, esaminata la documentazione e vista l'istanza di vendita formulata dal creditore procedente;

ritenuto opportuno, al fine di consentire un più celere e proficuo svolgimento della procedura, disporre la delega delle operazioni di vendita dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c., ad un professionista di cui all'elenco trasmesso ex art. 179 *ter* disp. att. c.p.c., che viene contestualmente nominato custode del compendio, come previsto dall'art. 559, comma 4, c.p.c., nell'ottica di una maggiore utilità circa la conservazione ed amministrazione del medesimo compendio, anche in vista delle operazioni preliminari all'esperimento di vendita;

ritenuto, altresì, che la vendita con modalità telematica rechi pregiudizio al sollecito svolgimento della procedura, dovendosi ritenere, allo stato, che la modifica delle modalità di vendita debba avvenire in modo graduale al fine di consentire ai delegati di maturare le necessarie competenze così da prevenire possibili ritardi nella sollecita definizione delle procedure pendenti. La presente prescrizione si inserisce nell'ambito della facoltà concessa al giudice dell'esecuzione dell'art. 569 co. 4 c.p.c..

DELEGA

ai sensi degli artt. 591 *bis* e 559 comma 4 c.p.c., le operazioni di vendita all'aw. Giuseppe
COREA in ordine al compendio pignorato individuato nell'atto di pignoramento e descritto nella relazione estimativa in atti a firma dell'esperto, disponendo che il professionista delegato provveda preliminarmente:

- alla formazione di un sotto-fascicolo contenente, in particolare, la seguente documentazione: copia dell'atto di precetto, copia dell'atto di pignoramento, copia dell'avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. e agli eventuali comproprietari (compreso eventuale coniuge in comunione legale dei beni); copia dell'atto d'intervento di altri creditori; copia dei certificati catastali; copia dell'elaborato peritale di stima del compendio pignorato;
- all'apertura di conto corrente / libretto di deposito bancario, presso un Istituto di credito a scelta del professionista medesimo, intestato alla presente procedura esecutiva, documentando le condizioni contrattuali proposte entro giorni 30 dalla comunicazione della presente, su cui versare la somma liquidata a titolo di acconto sulle spese e sui compensi;

c) alla verifica e al riscontro della corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, nonché dell'adempimento degli incombeni ex art. 498 c.p.c.;

DISPONE

Inoltre che il professionista delegato provveda ai seguenti adempimenti:

- 1) alla **determinazione del prezzo di vendita**, accertando se ricorrano giustificati motivi per disattendere il valore degli immobili pignorati determinato nella relazione redatta dall'esperto a norma dell'art. 568 c.p.c., anche alla luce degli eventuali chiarimenti a seguito delle note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis - disp. att. c.p.c.: in caso positivo riferendo al giudice ed in caso contrario attenendosi al prezzo determinato dall'esperto arrotondando, per comodità, il prezzo per eccesso o per difetto;
- 2) alla predisposizione della **vendita senza incanto**, redigendo l'avviso con l'indicazione:
 - a. dei beni in vendita e del loro prezzo base e dell'offerta minima efficace pari al 75% del prezzo base;
 - b. della data ultima (entro le ore 12,00) e del luogo (presso il proprio studio o altro suo recapito) per la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (termine che non potrà essere inferiore a 90 giorni e superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento);
 - c. delle modalità di presentazione delle offerte stesse (riguardo al contenuto delle offerte si veda l'allegato A), che vanno inserite in busta chiusa (sulla quale dovranno essere indicate, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., soltanto le generalità di chi presenta l'offerta, il nome del professionista delegato e la data della vendita), con l'avvertimento che l'offerta non è efficace se inferiore di oltre un quarto al prezzo indicato (75% del prezzo base);
 - d. dell'importo della cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto), che dovrà essere versata mediante assegno circolare bancario non trasferibile intestato al professionista con l'indicazione del numero della procedura esecutiva, insellito nella busta chiusa contenente l'offerta;
 - e. della data di convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé (che dovrà essere fissata per il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto b) per l'apertura delle buste, la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti;
 - f. del termine di centoventi giorni dall'aggiudicazione per il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento, da effettuarsi mediante assegno bancario circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva ovvero secondo le modalità di cui all'art. 41 del TU n. 385/1993 nel caso in cui vi sia un creditore fondiario e nei limiti della parte ipotecaria del suo credito;
- 3) ad effettuare la **pubblicità della vendita**, almeno cinquanta (50) giorni prima della data fissata per la vendita, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita sul **portale delle vendite pubbliche**, ai sensi degli artt. 490 c.p.c. 161 quater disp. att. c.p.c. (come da allegato b), e, in ogni caso in aggiunta, sul sito "www.astemunci.it" (ove dovrà pure essere pubblicata

- la relazione di stima), sulla "Gazzetta del Sud", nonché sulla "Riviste Aste Giudiziarie", mediante servizio *Postal Target* nonché mediante affissione all'albo del Tribunale;
- 4) a consentire la visita dell'immobile a qualunque interessato, che dovrà, in ogni caso, svolgersi in due giorni a settimana e una fascia oraria concordati con il debitore; in assenza di accordo sul punto, in orari compatibili col riposo e le occupazioni dei residenti 9,00 e le 13,00 e tra le 16,00 e le 19,30. Nello svolgimento di tale compito, inoltre, il professionista delegato/custode giudiziario dovrà evitare l'incontro tra i diversi interessati, accompagnandoli in orari differenti e mantenendo l'assoluto riserbo, con ciascuno di loro, riguardo all'esistenza di altri interessati all'acquisto;
- 5) ad espletare le operazioni di vendita secondo le seguenti modalità: aprire le buste ed esaminare le offerte nel giorno fissato per la vendita e deliberare sulle stesse secondo le regole di cui all'art. 572 c.p.c., redigendo il verbale delle relative operazioni e procedendo secondo quanto previsto dagli artt. 573 e seguenti c.p.c..
- 6) In particolare, si fa presente che:
- in caso di pluralità delle stesse, si procederà a gara sull'offerta più alta così come previsto dall'art. 573 c.p.c. (con offerte in aumento pari al 5 % del prezzo base);
 - se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e sono state presentate istanze di assegnazione si procederà all'assegnazione senza far luogo alla vendita;
 - se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e sono state presentate istanze di assegnazione si procederà all'assegnazione senza far luogo alla vendita;
 - in caso di mancanza di offerte ricevibili, provvederà sulle eventuali istanze di assegnazione ritualmente presentate ai sensi degli artt. 588 e 599 c.p.c.;
 - in caso di mancanza anche di istanze di assegnazione, procederà entro 60 (sessanta) giorni dalla vendita infruttuosa a nuovi tentativi di vendita coattiva (la seconda vendita, ove ritenuto opportuno, con un ribasso non superiore al 25%, la terza vendita con un ribasso non superiore al 15 %);
- 7) ad avvisare tempestivamente il G.E. in caso di inadempienza dell'aggiudicatario per mancato versamento del saldo, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
- 8) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;
- 9) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni antecedenti il versamento del residuo prezzo), a calcolare approssimativamente le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista e del custode, delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere (nel quale ultimo caso, il delegato provvederà a dare tempestivo avviso dell'aggiudicazione, al fine dell'adozione dell'ordine di liberazione); così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere

versato dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

- 10) a versare senza indugio la cauzione dell'aggiudicatario e le somme ricavate dalla vendita sul conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva, di cui al precedente punto b);
- 11) a predisporre, effettuato il versamento del prezzo, il decreto di trasferimento che dovrà fare menzione del contratto di finanziamento di cui si sia eventualmente avvalso l'aggiudicatario per saldare il prezzo e della situazione urbanistica dell'immobile, allegando il certificato di destinazione urbanistica avente validità di un anno dal rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista provvederà a richiedere;
- 12) a provvedere alla registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento e all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie anche successive alla trascrizione del pignoramento, prelevando le somme a tal fine necessarie dal ricavato della vendita;
- 13) a formare il progetto di distribuzione trasmetterlo al G.E.: a tal fine il professionista fisserà ai creditori un termine, non inferiore a trenta (30) giorni, per far pervenire presso il suo studio le dichiarazioni dei crediti, degli interessi maturati e del tasso applicato nonché le note delle spese processuali sostenute e la relativa documentazione giustificativa, contestualmente presenterà al G.E. istanza di liquidazione dei propri compensi, quindi procederà alla redazione del progetto osservando le norme sulle cause di prelazione;
- 14) a provvedere, all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione, alla erogazione delle somme assegnate, prelevando direttamente dal conto corrente/libretto di deposito quelle a sé spettanti;

STABILISCE

- ✓ che il professionista delegato, entro (7) sette giorni da ciascun tentativo di vendita, riferisca circa l'esito al G.E.;
- ✓ che, qualora siano stati esperiti infruttuosamente almeno quattro tentativi di vendita, il professionista delegato rimetta senz'altro le parti innanzi al G.E., al fine della verifica in contraddittorio dell'eventuale antieconomicità della procedura o del perdurante interesse all'azione esecutiva;
- ✓ che, analogamente, il professionista delegato rimetta il fascicolo al G.E. nel caso in cui il prezzo base sia divenuto uguale od inferiore ad € 20.000.00;
- ✓ che il delegato, almeno ogni sei mesi (di norma, entro gennaio ed entro luglio di ogni anno) depositi al giudice una relazione riepilogativa dell'attività svolta unitamente al rendiconto, all'estratto del conto corrente bancario/libretto di deposito e alla documentazione delle spese sostenute;

FISSA

il termine massimo di diciotto mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate (vendita, predisposizione del decreto di trasferimento e progetto di distribuzione), alla cui scadenza il professionista delegato rimetterà gli atti al G.E.;

ASSEGNA

al professionista delegato:

- a titolo di fondo spese la somma di € 2.000,00 (con la precisazione che le spese di pubblicità sono a carico del creditore procedente ex art. 95 c.p.c.);

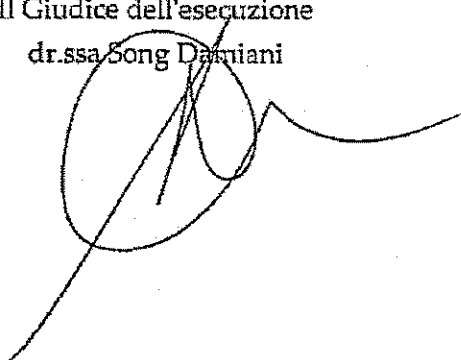
- a titolo di acconto sul compenso la somma di € 1.000,00,

ponendo entrambe le somme a carico del creditore procedente, il quale dovrà versarle entro venti (20) giorni dall'effettuazione della richiesta del professionista delegato, con l'avvertenza che in caso di mancato versamento il delegato ne informerà il G.E., per la dichiarazione di improcedibilità della procedura per carenza di interesse ad agire *in executivis*.

Si comunichi al professionista delegato.

Il Giudice dell'esecuzione

dr.ssa Song Damiani



CONTENUTO DELL'OFFERTA PER PARTECIPARE ALLA VENDITA SENZA INCANTO.

L'offerta va redatta in carta semplice con bollo di € 16,00, nella forma di proposta irrevocabile di acquisto, con l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle disposizioni generali sulle condizioni di vendita, indicando la denominazione del fallimento o il numero dell'esecuzione immobiliare, le generalità dell'offerente (con codice fiscale, stato civile, eventuale regime patrimoniale coniugale, visura camerale se trattasi di società), allegando fotocopia del documento di identità dell'istante (o del legale rappresentante della società) ed assegno bancario circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, intestato a "Tribunale di Catanzaro - procedura esecutiva n° 167/16 - nome del professionista delegato", di importo pari al 10% del prezzo proposto.

Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.

Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare.

PUBBLICAZIONE PORTALE VENDITE PUBBLICHE

Visto il Decreto del 5.12.2017 pubblicato in G.U. il 10.1.2018 che ha accertato la piena funzionalità del Portale delle vendite pubbliche si rendono necessarie le seguenti precisazioni ed istruzioni in ordine alla pubblicazione dell'avviso di vendita e relativa documentazione sul Portale delle vendite pubbliche di cui agli artt. 490 c.p.c. e 161 quater disp. att. c.p.c..

Il professionista delegato dovrà provvedere alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria, in conformità con le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale, almeno 50 giorni prima dell'udienza di vendita (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale) e così dovrà provvedere per i successivi tentativi di vendita.

Sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento, indispensabili affinché il delegato possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita.

Il delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente, già versato in precedenza, non dovrà effettuare il pagamento sopra indicato ma dovrà attenersi scrupolosamente solo all'inserimento dell'attestato di pagamento già avvenuto, da parte dei creditori, sul Portale; l'obbligo di pagamento graverà esclusivamente sui creditori. Infatti l'art. 631 bis c.p.c. prevede che "Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal Giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630 secondo e terzo comma" e di conseguenza il soggetto che deve adempiere all'obbligo di pagamento (finalizzato a rendere possibile la pubblicazione sul Portale) coincide con il soggetto onerato di dare impulso alla procedura, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tale onere, ossia l'estinzione della procedura, e dei conseguenti profili di responsabilità connessi.

Il delegato potrà procedere alla pubblicazione in assenza di pagamento del contributo solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito dello stesso.

Laddove al delegato non sia trasmessa la prova dell'avvenuto pagamento del contributo e quindi il delegato stesso non possa procedere alla pubblicazione sul portale, egli dovrà rimettere gli atti al Giudice dell'Esecuzione.

Devono intendersi confermate le altre prescrizioni e condizioni già stabilite nei singoli provvedimenti di delega, ivi compresa la pubblicità sui siti internet già indicati (a tal proposito il fondo spese già disposto a beneficio del delegato verrà utilizzato esclusivamente per i suddetti costi e, come detto, non per quelli relativi alla pubblicazione sul Portale) nonché le modalità di vendita già prescritte.

Ove non fosse stato diversamente disposto fin dall'origine, le operazioni di vendita nonché le modalità di vendita proseguiranno con modalità non telematica dovendosi ritenere, allo stato, che la modifica delle modalità di vendita debba avvenire in modo graduale al fine di consentire ai delegati di maturare le necessarie competenze così da prevenire possibili ritardi nella sollecita definizione delle procedure pendenti. La presente prescrizione si inserisce nell'ambito della facoltà concessa al giudice dell'esecuzione dell'art. 569 co. 4 c.p.c.

Il Giudice dell'Esecuzione
f.to dott.ssa Song Damiani

Procedura esecutiva n. 169/2016 R.G.Espr.

G.E. dott.ssa Song Damiani

TRIBUNALE DI CATANZARO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il sottoscritto avv. Giuseppe Corea (C.F. CRO GPP 69L08 C352T), con studio in Catanzaro in Via E. Bucciarelli, n. 49,

PREMESSO

- che con provvedimento trasmesso a mezzo PEC in data 20.04.2018, lo scrivente è stato nominato professionista delegato alle operazioni di vendita nella procedura in epigrafe, promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] nonché custode del compendio pignorato;
- che, per pregressi ed improrogabili impegni lavorativi, lo scrivente si trova al momento nella materiale impossibilità di espletare l'incarico conferitogli, anche in ragione della nomina a custode di un bene ubicato nel Comune di Palermiti;

tanto premesso, il sottoscritto con la presente

DICHIARA

di rinunciare all'incarico conferitogli, ringraziando nel contempo l'Ill.mo Sig. G.E. per la fiducia accordata.

Con osservanza.

Catanzaro, 23 aprile 2018

- f.to avv. Giuseppe Corea -





TRIBUNALE DI CATANZARO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva immobiliare n.169/2016

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Song Damiani,

letta la rinuncia all'incarico del Custode giudiziario nominato con decreto di fissazione udienza ex art.569 c.p.c.;

nomina in sostituzione l'avv. Vincenzo Arcidiacono, che si convoca in Cancelleria per l'accettazione dell'incarico entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero nello stesso termine provveda ad inviare formale accettazione dell'incarico mediante p.e.c.;

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al Custode nominato in sostituzione;

Catanzaro, 29/04/2018

Il G.E.

dott.ssa Song Damiani

